



**FAND**

# **CODICE ETICO**

# Introduzione

## Finalità di FAND

La FAND -Associazione Italiana Diabetici, fondata nel 1982 ed eretta ad ENTE MORALE con D.M. del 20.9.1993, è un'istituzione di volontariato i cui associati per tradizione consolidata, di norma, si raggruppano in oltre cento associazioni locali. Di alcune di esse, operanti fin dall'inizio degli anni Ottanta, la FAND ha raccolto l'eredità di una passiva rassegnazione su problematiche mai risolte e ha conferito loro prestigio, dignità e un consistente peso politico: *ex multus unum*.

Scopi fondamentali della FAND sono la rappresentanza e la tutela sanitaria, assistenziale, morale, giuridica e sociale dei cittadini diabetici. La FAND finalizza il suo servizio come azione di supporto alle strutture socio-sanitarie nell'ambito delle indicazioni e dei limiti previsti dalla Legge 115/87, i cui principi vengono recepiti a pieno titolo nel Piano Sanitario Nazionale del Paese.

Operativamente:

1. promuove una corretta immagine sul diabete e sul diabetico attraverso campagne di informazione all'opinione pubblica sulla patologia diabetica: convegni, dibattiti, tavole rotonde e coinvolgimenti dei mass-media. Specifica e la celebrazione della Giornata Nazionale del Diabete del 4 ottobre, sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio dei Ministeri della Salute e della Pubblica Istruzione, assunta successivamente a "Giornata Mondiale (World Diabetes Day)";
2. Sollecita istituzioni scientifiche, sanitarie e Centri di Ricerca a ottimizzare la terapia sul diabete e sulle relative complicanze;
3. Fornisce un servizio di consulenza telefonica gratuita •LINEA-VERDE PRONTO FAND" (800 820082) mirata all'aspetto assistenziale ed in particolare all'assistenza psicologica per soggetti nuovi alla patologia ed ai loro familiari;
4. Fornisce un servizio di assistenza legale per tutti i diabetici e le Associazioni locali;
5. Favorisce l'educazione sanitaria attraverso corsi diretti ai diabetici e ai loro familiari per una migliore comprensione del diabete;
6. Organizza campi-scuola, residenziali e non, per giovani, adulti e bambini (accompagnati dai genitori) con diabete ai fini di una corretta autogestione della propria condizione;
7. promuove corsi di informazione e di aggiornamento per personale medico e non medico ("Diabetici guida") e per insegnanti di ogni ordine e grado;
8. collabora con le Commissioni della Sanità Nazionale e Regionale per temi attinenti il diabete;

9.adotta tutte le misure per promuovere campagne di Sanità Pubblica e di autocontrollo domiciliare.

### **Strumenti utilizzati da FAND**

Per raggiungere gli obiettivi che si è prefissata, FAND ha ritenuto necessario sviluppare i progetti e le attività con le proprie risorse umane, distribuite nelle strutture periferiche operanti sul territorio.

Le risorse finanziarie sono reperite attraverso le quote degli associati, oltre ad eventuali *grants* incondizionati (liberalità) o supporti a specifici progetti, che l'industria in genere o anche enti come le fondazioni potranno offrire per gli obiettivi descritti.

## **Definizione del Codice Etico di FAND**

### **Art. 1 Che cos'è il Codice Etico**

Il Codice Etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i Soci FAND al fine di regolamentare eticamente i rapporti tra di loro e tra l'Associazione e i propri interlocutori, compresi coloro che, tramite elargizioni di ogni genere, consentono ad essa di raggiungere i propri obiettivi.

Deve costituire uno strumento normativo in grado di modificare stabilmente i comportamenti dei singoli, certificando l'adesione dell'Associazione e dei suoi Soci all'insieme dei valori etici costituenti la finalità di FAND.

L'appartenenza a FAND implica l'osservanza della normativa giuridica generale vigente nonché l'accettazione e la piena adesione non soltanto allo statuto dell'Associazione, ma anche al presente Codice Etico.

### **Art. 2 Motivazione dei Soci**

I Soci FAND possiedono una forte motivazione che li spinge ad incidere sul miglioramento della qualità della vita attraverso la causa che servono. Tramite FAND servono l'ideale dell'organizzazione non lucrativa e considerano lo sviluppo del mondo *Non Profit* il principio dominante della vita associativa, proponendosi di escludere ogni interferenza derivante da interessi individuali.

### **Art. 3 Struttura del Codice Etico**

Il Codice Etico si compone di tre parti portanti: la prima indica quelli che sono i principi generali ai quali FAND, in tutte le sue componenti, ispira la propria missione; la seconda detta le norme di condotta per le varie tipologie di destinatari; la terza definisce la struttura di attuazione e di controllo dell'effettiva applicazione del presente documento.

## **Principi**

### **Art. 4 · Diritti del malato**

Il diritto alla salute si colloca tra i diritti umani fondamentali e imprescindibili. Ne deriva che il malato sia soggetto degli stessi diritti universali di tutti gli uomini, ad ogni modo considerando che, nei suoi confronti, vada dedicata una maggiore sensibilità e solidarietà. La terapia del diabete si sostiene su quattro cardini principali: educazione sanitaria, alimentazione, attività fisica, terapia farmacologica e il malato ne è protagonista attivo essendo chiamato ad acquisire conoscenze mediche e tecnologiche non comuni. FAND intende favorire la creazione delle condizioni perché ciò possa avvenire facendo leva sulla formazione e sull'informazione.

### **Art. 5 Responsabilità dei Soci**

In quanto persone, i Soci sono eticamente responsabili: per questa ragione non sono disposti a compromettere le loro convinzioni personali né quelle dell'Associazione e dei suoi appartenenti.

### **Art. 6 Correttezza**

La regolamentazione oggetto del presente Codice Etico è diretta altresì a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, la correttezza dell'operato dell'Associazione.

### **Art. 7 Trasparenza all'interno dell'Associazione e verso i terzi**

Il Codice Etico riflette l'impegno dei Soci FAND all'osservanza delle leggi vigenti ma anche la volontà di operare, in ogni profilo concreto della loro azione, secondo norme di comportamento trasparenti e prive di qualunque reale o potenziale conflitto di interesse.

In particolare i Soci FAND riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l'interesse esclusivo dell'Associazione. L'intenzione del finanziatore deve essere rispettata con onestà al fine di generare sostegno al privato sociale e fiducia negli enti *Non Profit*.

### **Art. 8 Tutela del nome di FAND**

Nello svolgimento delle proprie attività i Soci FAND non devono commettere azioni capaci di danneggiare o compromettere i profili valoriali e d'immagine che caratterizzano l'Associazione e il suo buon nome, né la sua progettualità, ossia le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

## **Art. 9 indipendenza dell'Associazione e dei propri giudizi scientifici**

I Soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti o a non far pervenire a FAND contributi che potrebbero pregiudicare l'indipendenza di loro stessi o dell'Associazione. L'Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamento, evitando di stabilire rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi interessati a finanziare i progetti elaborati da FAND.

L'Associazione, nell'ambito della sua funzione informativa, formativa e di supporto attivo a favore delle persone diabetiche o potenzialmente tali, non potrà subire dai finanziatori condizionamenti estremi di alcun tipo con riguardo all'elaborazione scientifica e culturale dei progetti che pone in essere, alla relativa pubblicazione dei risultati, alla sperimentazione etica di nuovi farmaci, allo studio della diagnostica innovativa e al rapporto con le istituzioni (ministeriali, regolatorie e simili) nelle loro varie espressioni.

## **Art. 10 Utilizzo dei fondi**

L'Associazione si impegna a perseguire un efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A tal proposito i Soci garantiscono che le risorse finanziarie di solidarietà saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati.

## **Rapporti con i terzi**

### **Art. 11 Ambito di operatività e diffusione esterna**

Il presente Codice Etico si rivolge, altresì, ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione e i soggetti con i quali si debba venire in rapporto per il raggiungimento della finalità associativa. Pertanto, il Codice Etico sarà esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell'ambito del settore ed entrino in contatto con l'Associazione.

### **Art.12 Rapporti con gli "Stakeholder"**

FAND intende sviluppare, anche grazie al Codice Etico, un rapporto fiduciario con i suoi Stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi, associazioni o istituzioni le cui aspettative sono in gioco nella conduzione delle attività associative e che, a vario titolo, possono contribuire al perseguimento della sua missione.

### **Art. 13 Rapporti con i pazienti diabetici**

FAND, utilizzando tutti i mezzi, le risorse e le capacità di cui dispone, orienta le sue attività all'obiettivo primario dell'aumento della speranza e del miglioramento della qualità di vita e quindi del benessere dei pazienti diabetici, inteso come stato di salute e capacità di condurre un'esistenza quanto più possibile indipendente e vicina alle aspettative del soggetto.

### **Art. 14 Rapporti con le Istituzioni**

FAND dialoga attivamente con le istituzioni e con le organizzazioni della società civile e fornisce parere esperto e apporti professionali per il perseguimento di obiettivi comuni nel campo della salute.

### **Art. 15 Rapporti con i finanziatori**

Al fine di evitare il sorgere di interessi concorrenziali o conflittuali e di rapporti privati e/o di collaborazione, i Soci FAND, sin dalla fondazione dell'Associazione, si astengono dal ricevere ogni possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona senza averlo preventivamente dichiarato all'Associazione.

L'Associazione, pur riconoscendo il ruolo di primaria importanza dei finanziamenti erogati da terzi, si impegna a non favorire in alcun modo un processo di assimilazione della logica *Non Profit* a quella propria delle organizzazioni *For Profit* o pubbliche.

FAND si impegna a fornire ai finanziatori, tramite le modalità indicate nello statuto, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività volte attraverso l'impiego dei fondi stessi.

Fermo restando quanto già indicato negli articoli precedenti, FAND, per continuità del rapporto instaurato con i finanziatori operanti nel settore farmaceutico, accetta fondi finalizzati al sostegno dell'Associazione e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed indipendente, liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività predeterminate nel rispetto dell'indipendenza.



## **Disposizioni di attuazione operativa**

### **Art. 16 Sottoscrizione di impegno e di accettazione del Codice Etico \_**

Ogni Socio prende visione ed accetta il presente Codice Etico, esprimendo l'impegno a non ostacolare in alcun modo il lavoro degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

### **Art. 17 Supervisore etico**

L'Assemblea elegge tra i Soci FAND un Supervisore etico con la finalità di garantire l'effettiva adesione dell'Associazione e dei Soci ai principi del presente Codice Etico.

Il Supervisore ha un mandato la cui durata coincide con quella del Direttivo, va in scadenza con lo stesso e può essere rieletto, salvo che l'Assemblea non ritenga opportuno nominare il presidente uscente.

### **Art. 18 Compatibilità della carica di Supervisore etico**

Per garantire l'indipendenza del suo operato, la carica di Supervisore non è compatibile con quella di Presidente, Vice-Presidente, Segretario, componente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri e comunque di membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione medesima.

### **Art. 19 Modalità di esercizio del controllo**

Ai fini dello svolgimento della propria funzione, il Supervisore etico con cadenza semestrale riceve dal Consiglio Direttivo un resoconto dettagliato ed aggregato delle attività svolte dall'Associazione, in particolare dei finanziamenti accettati e dei progetti realizzati e che si intendono realizzare.

Ciascun Socio, dipendente o collaboratore di FAND che ne abbia notizia provvede a segnalare al Supervisore etico eventuali comportamenti che possano risultare difforni dal presente Codice Etico.

### **Art. 20 Funzione istruttoria, propositiva e consultiva del Supervisore etico**

Nell'ambito dell'attività di verifica sull'osservanza del Codice Etico a lui demandata, il Supervisore etico:

- provvede ad istruire, anche a seguito di motivate segnalazioni dei Soci, i casi di presunte infrazioni al *Codice Etico*;

- sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di sanzione per le quali siano risultate fondate. a suo giudizio. le contestazioni o le denunce di infrazioni al Codice Etico perché possa interessarne il Collegio dei Probiviri;
- esprime pareri consultivi sull'applicazione del Codice su richiesta dei Soci o del Consiglio Direttivo;
- si presenta almeno una volta all'anno di fronte all'Assemblea nazionale per fornire una relazione del suo operato.

### **Art. 21 Funzione di indirizzo del Supervisore etico**

Il Supervisore etico svolge una funzione di raccomandazione preventiva in relazione a fattispecie di comportamento che, pur non costituendo palesi violazioni al Codice Etico, non appaiono conformi ai principi generali del Codice stesso o dell'etica associativa di FAND.

Il Supervisore può anche proporre, in base alle casistiche \_ riscontrate, le modifiche e le integrazioni del presente Codice Etico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di FAND.

Il Supervisore etico non percepisce emolumenti per le attività legate allo svolgimento delle sue funzioni, ma avrà diritto al rimborso delle spese per la partecipazione agli incontri e alle riunioni a cui è chiamato a intervenire.

### **Art. 22 Funzione di valutazione dei conflitti d'interesse**

Al Supervisore etico spetta il compito di valutare l'effettiva e concreta esistenza di situazioni di conflitto di interesse al fine di evitare che chiunque, tra Soci, dipendenti o collaboratori di FAND, possa trarre vantaggio da situazioni distorsive o causare anche indirettamente discredito alla professionalità, all'indipendenza e alla trasparenza dell'Associazione e delle attività da essa svolte.

Il Socio che abbia notizia di una potenziale situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Supervisore etico che procederà alle opportune verifiche. Qualora oggetto di verifica fosse il comportamento del Supervisore etico in qualità di Socio FAND, tutti i suoi compiti saranno attribuiti al Presidente.

Si avrà conflitto di interessi quando un Socio, dipendente o collaboratore di FAND a causa di una particolare relazione formale (sua o di un suo stretto familiare) con un finanziatore abituale o potenziale o comunque a causa di un interesse di altra natura all'interno dell'organizzazione finanziatrice, si trovi in una situazione di conflitto concreto e specifico, tale cioè da pregiudicare la sua autonomia di giudizio in relazione ad una determinata attività da svolgere in favore dell'Associazione.

### **Art. 23 Proposte di sanzione del Supervisore etico**

Il Supervisore etico espleta la procedura istruttoria, constatata la sussistenza di una specifica violazione al Codice Etico e, sentito il parere del Presidente, procede all'adozione di una proposta di sanzione e la comunica al Socio interessato.

### **Art. 24 Provvedimenti sanzionatori**

I provvedimenti comminabili, nel caso di comprovate violazioni delle norme del Codice Etico associativo, sono i seguenti:

1. avvertimento formale con richiesta di immediata cessazione del comportamento;
2. sospensione associativa per un termine estensibile fino a 6 mesi;
3. espulsione dall'Associazione.

L'applicazione delle predette sanzioni dovrà essere formalmente approvata dal Consiglio Direttivo e comminata dal Collegio dei Probiviri.

ROMA 03 Luglio 2012